

## Capitolo 93

### Armi, munizioni e loro parti e accessori

#### Considerazioni generali

Questo capitolo comprende principalmente:

- 1) Le armi di qualsiasi genere costruite per la guerra terrestre, navale o aerea e utilizzate - o suscettibili di essere utilizzate - dagli eserciti, dalla polizia o da altri corpi costituiti (Corpo delle guardie di confine, delle guardie dei forti, ecc.).
- 2) Le armi utilizzate dai privati per la difesa personale, la caccia, il tiro (per esempio, per il bersaglio nei poligoni di tiro, saloni, parchi di divertimento).
- 3) Gli altri congegni che utilizzano la deflagrazione della polvere (per esempio: i cannoni lancia-gomene, le pistole lanciarazzi).
- 4) I proiettili e le munizioni, esclusi quelli che rientrano nel capitolo 36.

Sono ugualmente compresi in questo capitolo, con riserva di alcune eccezioni, le parti e accessori di armi e le parti di munizioni (vedi le note esplicative delle voci 9305 e 9306).

I cannocchiali con mirino di puntamento e altri dispositivi ottici, montati sulle armi, oppure non montati, ma presentati isolatamente, rientrano nel capitolo 90.

I materiali da trasporto, anche destinati esclusivamente a scopi militari sono, invece, esclusi da questo capitolo. I veicoli blindati per strade ferrate sono compresi nel capitolo 86, i carri da combattimento e le autoblinde, anche armati, nella voce 8710, i veicoli aerei militari nelle voci 8801, 8802 e 8806, e le navi da guerra nella voce 8906. Presentato isolatamente, l'armamento di questo diverso materiale (cannoni, mitragliatrici, ecc.) è da classificare in questo capitolo (vedi la nota esplicativa della voce 9301 per quanto riguarda determinate armi che si spostano su binari o su strada).

*Sono ugualmente esclusi da questo capitolo:*

- a) *I caschi di acciaio e gli altri copricapi militari (capitolo 65).*
- b) *Le coperture metalliche per la protezione individuale quali corazze, giacche, corpetti speciali ecc. (regime della materia costitutiva).*
- c) *Le balestre, gli archi e le frecce per il tiro, nonché le armi aventi il carattere di giocattoli (capitolo 95).*
- d) *Gli oggetti aventi il carattere di oggetti di collezione o di antichità (n. 9705 o 9706).*

Le armi e le loro parti considerate in questo capitolo possono comportare metalli preziosi, metalli placcati o doppiati di metalli preziosi, perle fini o coltivate, e pietre preziose (gemme), semipreziose (fini) o pietre sintetiche, tartaruga, madreperla, avorio e materie simili, senza che la loro classificazione sia mutata.

#### 9301. Armi da guerra, diverse dalle rivoltelle, dalle pistole e dalle armi bianche

Sono da classificare in questa voce tutte le armi da guerra, diverse dalle rivoltelle e pistole della voce 9302 e dalle armi bianche della voce 9307. Questa voce comprende ugualmente le armi costituenti l'armamento di navi, treni blindati, aerei, carri da combattimento e autoblinde, quando esse sono presentate separatamente.

Queste armi possono ripartirsi come segue:

- 1) Materiale di artiglieria o di accompagnamento di fanteria, cioè tutti i pezzi (fissi, su ruote, su cingoli, ecc.), quali cannoni (da montagna, da campagna, per fanteria, cannoni pesanti a canna lunga o corta, cannoni antiaerei, cannoni anticarro, ecc.), obici, mortai, ecc.

Appartengono a questo gruppo - e non al capitolo 86 - i pezzi di artiglieria pesante di lunga gittata che si spostano su rotaie. Lo stesso dicasì per cannoni semoventi che si spostano su strada, i quali non devono essere confusi con i carri da combattimento della voce 8710.

- 2) Armi a tiro rapido e continuo, di cui alcune sono armi individuali.

A questo gruppo appartengono le mitragliatrici, i fucili-mitragliatori e le pistole-mitragliatrici.

- 3) Armi da guerra, quali fucili e carabine.

- 4) Altre armi e apparecchi da guerra speciali, quali cannoni e tubi lanciarazzi diversi da quelli della voce 9303, apparecchi per il lancio di bombe subacquee, tubi lanciasiluri, lanciafiamme (apparecchi che servono a proiettare un liquido infiammato sul nemico), esclusi i lanciafiamme speciali per la distruzione delle erbacce (n. 8424).

## 9302.

### Rivoltelle e pistole, diverse da quelle delle voci 9303 o 9304

Questa voce comprende le rivoltelle e le pistole di qualsiasi calibro, capaci di fare partire un proiettile (diverso dai razzi di segnalazione), in seguito alla esplosione di una carica e costruite in modo da permettere il tiro e il maneggio.

Le rivoltelle sono armi da fuoco a canna unica, aventi un tamburo cilindrico rotativo.

Le pistole hanno una o più canne che possono essere intercambiabili. Le pistole sono chiamate "semiautomatiche" quando hanno un caricatore a più cartucce; il grilletto però deve essere azionato per ciascun colpo.

Questa voce comprende ugualmente le pistole e le rivoltelle in miniatura, aventi la forma di altri oggetti, per esempio, di matite, di temperini o di portasigarette, a condizione che si tratti realmente di armi da fuoco.

*Non sono considerate come pistole - e sono classificate come le pistole-mitragliatrici nella voce 9301 - le armi che, nonostante impieghino le munizioni di determinate pistole, assicurano un tiro continuo dopo che il grilletto è stato azionato e fino a quando il caricatore non sia esaurito o il grilletto non sia più premuto. Queste armi possono essere utilizzate senza essere appoggiate alla spalla, però possiedono generalmente un allungo per il calcio.*

Sono inoltre esclusi da questa voce:

- a) Le pistole a chiodo per mattatoi, le pistole lanciarazzi (per segnalazione, ecc.), le pistole e le rivoltelle per il tiro di cartucce a salve (a canna piena o otturata, o a tamburo con alvei conici) per giudici di partenza, per il teatro, per esempio, le pistole a polvere nera caricabili solamente dalla canna e non costruite per il tiro di cartucce né capaci di farlo (n. 9303).
- b) Le pistole a molla, o aria compressa o a gas (n. 9304).

## 9303.

Altre armi da fuoco e congegni simili che utilizzano la deflagrazione della polvere (per esempio, fucili e carabine da caccia, armi da fuoco caricabili soltanto dalla canna, pistole lanciarazzi e altri congegni costruiti unicamente per il lancio di razzi di segnalazione, pistole e rivoltelle per il tiro a salve, pistole a chiodo per mattatoi, cannoni lanciagomene)

Questa voce comprende tutte le armi da fuoco non classificabili nelle voci 9301 e 9302 compresi i congegni (diversi dalle armi) che utilizzano la deflagrazione della polvere ed elencati qui di seguito.

Rientrano in questa voce segnatamente:

- 1) I fucili e le carabine da caccia e da tiro sportivo, di tutti i calibri, ad anima liscia o rigata. I fucili e le carabine da caccia spesso hanno più di una canna e qualche volta hanno una canna liscia e una rigata e talvolta canne intercambiabili (rigate e lisce). Le loro

parti metalliche sovente sono cesellate e il loro calcio scolpito. I fucili e le carabine da tiro sportivo generalmente hanno una sola canna.

Queste armi possono sparare una sola cartuccia per canna e non hanno alcun meccanismo di ricaricamento, o possono essere munite di un caricatore e di meccanismi di caricamento e di espulsione delle cartucce, manovrate dall'azione manuale del tiratore (armi a ripetizione), o ancora possono avere un caricatore e diversi meccanismi che permettono il tiro rapido semiautomatico.

I bastoni-fucile appartengono ugualmente a questo gruppo.

- 2) Le spingarde, destinate soprattutto al tiro agli uccelli acquatici. Esse sono generalmente montate su un affusto o supporto, destinato a essere fissato su una imbarcazione.
- 3) Le armi da fuoco caricabili soltanto dalla canna (armi da fuoco a polvere nera) non costruite per il tiro di cartucce né capaci di farlo.
- 4) Le pistole per il lancio di razzi, e altri congegni costruiti unicamente per il lancio di razzi di segnalazione.
- 5) Le pistole e le rivoltelle finte o di sicurezza, che sparano solamente a salve. La loro canna può essere piena (non forata) od otturata, con una apertura per l'uscita dei gas. Esistono anche rivoltelle che hanno gli alvei del tamburo conici, nonché pistole senza canna per giudici di partenza. Esse possono essere utilizzate per il teatro o per dare il segnale di partenza nelle corse. In quest'ultimo caso, queste pistole possono avere dispositivi elettrici per lo scatto dei cronometri.
- 6) Le pistole a chiodo per mattatoi, aventi l'apparenza di pistole per il tiro a salve, in cui l'esplosione espelle una bacchetta metallica a chiodo che scivola lungo la canna e uccide o stordisce l'animale. Questa bacchetta a chiodo non si separa dalla canna e ritorna automaticamente a posto per il colpo seguente.

*Le pistole a palle (generalmente di grosso calibro), talvolta utilizzate per la macellazione di animali, sono da classificare nella voce 9302.*

- 7) I cannoni lanciagomene, utilizzati principalmente a bordo delle navi o dei battelli di salvataggio, generalmente per lanciare una corda e anche per stabilire un collegamento destinato a facilitare le operazioni di salvataggio.
- 8) I cannoni e i fucili lanciarpioni, che servono per arpionare gli animali marini (pesci, mammiferi, tartarughe, ecc.) per mezzo di un arpione legato a un cavo.
- 9) I cannoni di allarme, cannoni e mortai lanciapetardi, cannoni avvisatori, utilizzati rispettivamente per il tiro a salve, per dare l'allarme (per esempio, nei battelli di salvataggio), per celebrare un avvenimento o per segnalare la presenza di cacciatori di frodo o di ladri.
- 10) I cannoni grandinifughi, specie di cannone di lamiera, di forma troncoconica, la cui scarica ha per effetto di sciogliere una nube di grandine in pioggia.

*Sono esclusi da questa voce gli utensili (pistole) per ribadire, per fissare turaccioli, pioli, ecc. che funzionano per mezzo di una cartuccia esplodente (n. 8205).*

- 9304. Altre armi (per esempio, fucili, carabine e pistole a molla, ad aria compressa o a gas, sfollagente), escluse quelle della voce 9307**

Questa voce comprende le armi diverse dalle armi da fuoco delle voci da 9301 a 9303 e dalle armi bianche della voce 9307.

Essa comprende fra l'altro:

- 1) Gli sfollagente, le mazze piombate, i nervi di bue e oggetti simili a uso della polizia ecc., nonché i bastoni piombati.
- 2) I pugni americani, oggetti di metallo lavorati in modo da adattarli a pugno chiuso e per mezzo dei quali possono essere assestati dei pugni.
- 3) Le fionde, che possono presentarsi in forma di bastone e che permettono di tirare sugli uccelli o sui piccoli animali nocivi.

*Le fionde aventi il carattere di giocattoli sono da classificare nella voce 9503.*

- 4) I fucili, carabine e pistole ad aria compressa. Essi si presentano nella forma abituale delle armi da fuoco simili, ma possiedono un dispositivo che permette di comprimere una colonna d'aria che, per azione del grilletto, si trasferisce nella canna dell'arma ed espelle il proiettile.

I fucili, le carabine e le pistole funzionanti con lo stesso principio ma con l'ausilio di gas compressi (diversi dall'aria) rientrano pure in questa voce.

- 5) Le armi simili che funzionano per effetto dello scatto di una molla potente.
- 6) I fucili e pistole, azionati dall'anidride carbonica compressa, che permettono di lanciare a distanza, su animali in libertà, una siringa a funzionamento automatico munita di un ago, contenente un anestetico o un medicinale (siero, vaccino, ecc.).
- 7) Le bombolette spray contenenti gas lacrimogeno.

## 9305.

### Parti e accessori degli oggetti delle voci da 9301 a 9304

Fra le parti e accessori da classificare in questa voce si possono citare:

- 1) Le parti di armi da guerra, quali tubi (comprese le loro camicie di ricambio), freni e culatte di cannoni di ogni tipo, torrette, affusti, treppiedi e altri speciali supporti per cannoni, mitragliatrici, fucili mitraglieri, ecc., anche con meccanismo per il puntamento e il caricamento.
- 2) I pezzi metallici fusi, fucinati o stampati, per fucili e carabine da guerra, per le armi da caccia e da tiro e per rivoltelle e pistole, quali canne, culatte, bilancieri otturatori, ponticelli, nottolini, leve, percussori, cani, scatti, grilletti, estrattori, espulsori, carcasse (di pistole), platine, placche di sostegno, sicure, tamburi (di rivoltelle), alzi, mirini, o caricatori.
- 3) Le protezioni per calci e per mirini, le coperture per canne e per culatte.
- 4) I tubi riduttori (per esempio, tubi Morris), che consistono in tubi di piccolo calibro inseriti nei fucili di grosso calibro per il tiro di esercitazione a distanza ridotta.
- 5) I calci e le altre parti di legno, per fucili e carabine, nonché i calci e calcioli (di legno, metallo, ebanite, ecc.) per rivoltelle e pistole.
- 6) Le fibbie, le cinghie, i portacinghie, gli anelli e le ghiere per fucili, carabine e moschetti.
- 7) I dispositivi ammortizzatori del rumore della detonazione (silenziatori).
- 8) I dispositivi ammortizzatori del rinculo, amovibili, per fucili da caccia o da tiro.

Sono esclusi da questa voce:

- a) *Le parti e le forniture d'impiego generale, ai sensi della nota 2 della sezione XV, quali viti, rivetti, molle, ecc., di metalli comuni (sezione XV) o di materie plastiche (capitolo 39).*
- b) *Gli astucci per armi (n. 4202).*
- c) *Gli apparecchi cinematografici di controllo del tiro, per aerei (mitragliatrici cinematografiche) (n. 9007).*
- d) *I cannocchiali con mirino di puntamento e simili dispositivi ottici per armi (n. 9013).*
- e) *Gli accessori più specificatamente compresi in altre voci della tariffa, quali bacchette, scovoli e altri oggetti per la pulizia delle armi (n. 8205, 9603).*

**9306. Bombe, granate, siluri, mine, missili, cartucce e altre munizioni e proiettili, e loro parti, compresi i pallettoni, i pallini da caccia e le borre per cartucce**

Questa voce comprende:

- A) Le munizioni e in particolare:
  - 1) Gli obici (esplodenti, a palle, dirompenti, illuminanti, traccianti, incendiari, fumogeni, ecc.), nonché tutti gli altri proiettili per cannoni e mortai.
  - 2) Le cartucce di ogni genere, a salve (comprese le cartucce per utensili per ribadire o per motori a pistoni, a combustione interna), a pallottole ordinarie, a pallottole traccianti, incendiarie, a palle perforanti, a pallottole o a pallini per fucili da caccia ecc.
  - 3) Le pallottole di piombo (vuote, sferiche, a forma di diabolo, ecc.) e le frecce per fucili e pistole a molla, ad aria compressa o a gas, diverse dalle munizioni per armi aventi le caratteristiche di giocattoli della voce 9503.
- B) I missili balistici, la cui traiettoria ricade sulla superficie terrestre dopo il suo primo apogeo, e trasmettono alla carica una velocità non superiore a 7000 metri per secondo.
- C) I proiettili che hanno un mezzo proprio di propulsione dopo il lancio, per esempio, i siluri, le bombe volanti (proiettili che possiedono le caratteristiche di ordigni volanti), i razzi da combattimento (anche guidati).
- D) Le altre munizioni da guerra per esempio, le mine terrestri e marine, le bombe subacquee, le granate a mano o per fucile, le bombe aeree.
- E) Gli arpioni, con o senza testa esplosiva, per cannoni e fucili lanciarpioni.
- F) Le parti di munizioni, quali:
  - 1) I corpi di granate, di mine, di bombe, di obici e di siluri.
  - 2) I bossoli e le altre parti delle cartucce, quali i fondelli (di ottone), i rinforzi interni (di metallo o di cartone), le borre (di feltro, carta, sughero, ecc.), ecc.
  - 3) Le pallottole e pallini per fucili da caccia, di ogni genere e di tutti i calibri.
  - 4) Le spolette detonanti di ogni genere (per ogiva o per fondello, a tempo o istantanea, spolette radiocomandate, ecc.), per granate, per siluri, ecc., nonché le parti di queste spolette, ivi comprese le cuffie di protezione.
  - 5) Le parti meccaniche di determinate munizioni (per esempio, siluri), quali eliche speciali o giroscopi speciali per siluri.
  - 6) I coni d'urto e i galleggianti per siluri.
  - 7) I percussori, le chiavette di sicurezza, le leve e le altre parti di bombe a mano.
  - 8) Le alette per bombe.

Sono esclusi da questa voce:

- a) Le polveri propellenti e gli esplosivi preparati, anche condizionati in forme che permettono la loro utilizzazione come munizioni (n. 3601 e 3602), le micce di sicurezza e i cordoni detonanti, gli inneschi e le capsule fulminanti, gli accenditori e detonatori elettrici, compresi gli inneschi per obici (n. 3603).
- b) I razzi di segnalazione e i razzi grandinifughi (n. 3604).
- c) Le cariche per apparecchi estintori nonché le granate e bombe estintrici (n. 3813).
- d) I motori delle voci 8411 e 8412, per razzi, siluri e congegni simili.
- e) Gli apparecchi radio o radar, della voce 8526 (vedi la nota 2 del capitolo).
- f) I movimenti di orologeria e loro parti per munizioni o loro parti (specialmente per razzi) (n. 9108 a 9110 e 9114).

**9307. Sciabole, spade, baionette, lance e altre armi bianche, loro parti e foderi**

Questa voce comprende le armi, quali le sciabole, le spade (compresi i bastoni animati), le baionette, le lance, i giavellotti, le picche, le alabarde, i kriss, i coltelli e i pugnali dei commandos e di trincea, i dirk (pugnali scozzesi o di marinai), gli stiletti, le daghe, ecc. Le lame di queste armi sono generalmente di acciaio di alta qualità e, in casi determinati, richiedono un'elsa o un guardamano più o meno accurati.

Benché utilizzate in occasione di ceremonie o a teatro o ancora a scopo decorativo, le armi della specie restano, comunque, classificate in questa voce.

La maggior parte delle armi qui descritte possiedono una lama fissa, ma alcuni stiletti e daghe hanno una lama mobile normalmente fissata nell'interno dell'impugnatura; questa lama può essere estratta a mano e tenuta fissa in posizione di apertura o può essere azionata a mezzo di un meccanismo a molla con bottone di arresto, che assicura anche la sua posizione fissa durante l'apertura.

Sono compresi ugualmente in questa voce le parti di armi bianche, per esempio: le lame di sciabole (compresi gli abbozzi semplicemente fucinati), le else, i guardamano, i manici e le impugnature, ecc., nonché i foderi per sciabole, spade, baionette, ecc.

*Sono esclusi da questa voce:*

- a) *I cinturoni e oggetti simili di cuoio (n. 4203) o di materie tessili (n. 6217), che servono a reggere le sciabole, baionette, ecc., nonché le dragone (generalmente n. 4205 o 6307).*
- b) *I coltellacci, coltelli e pugnali da caccia, i coltelli da campeggio e altri oggetti di coltellaccia della voce 8211 nonché le loro guaine (generalmente n. 4202).*
- c) *I foderi di metalli preziosi o di metalli placcati o doppiati di metalli preziosi (n. 7115).*
- d) *Le armi rintuzzate per le sale da scherma (n. 9506).*